

### COMUNE DI RAVARINO

PROVINCIA DI MODENA Via Roma, 173 - 41017 Ravarino

Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Ambiente *Geom. Giacomo Ferrari* 

### Ordinanza n. 949 del 14/04/2018

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA (COMUNEMENTE DETTE "RUGHE URTUCANTI" – INSETTI DEFOGLIATORI) DA ATTUARSI DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL 31.10.2018.

\*\*\*\*\*

#### Il Sindaco

Visto L'art. del D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008), che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la presenza, nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che provoca, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possano riguardare irritazioni epidermiche e/o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario PG. 2013/0034126 del 07/02/2013 recante "Indicazioni per il controllo della "Processionaria del Pino" in cui sono evidenziate indicazioni indispensabili per il controllo di questo lepidottero (sito regionale: http://agricoltura.regione~emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/awersita/awersita-pername/processionaria-del-pino);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del DM. 30 ottobre 2007, la lotta alla Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale abbia stabilito che la presenza dell'insetto rappresenta seria minaccia alla produzione o alla sopravvivenza del popolamento arboreo;

Posto che il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

Rilevato tuttavia che, l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";

Ravvisato che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro i termini accettabili;

Considerata la nota del Dipartimento di Sanità Pubblica dove si riporta che:

• considerato che le infestazioni della processionaria del pino possono determinare notevoli danni alle piante attaccate e rappresentano una potenziale minaccia anche alla salute dell'uomo,

- visto che le larve sono dotate di peli urticanti a forma di piccoli arpioni che vengono lanciati nell'aria in
  caso di pericolo e che possono penetrare nella pelle o essere inalate da animali e dall'uomo; a seguito della
  rottura del pelo si libera una proteina che può causare dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche e
  infiammazioni delle mucose. Nei casi più gravi si possono verificare congiuntiviti, riniti, asma e,
  raramente, reazioni anafilattiche,
- visto il D.Lgs. 214 del 19/08/2005 che definisce le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e sottolinea la necessità della messa a punto di strategie di profilassi e difesa fitosanitaria da parte dei Servizi Fitosanitari Regionali
- visto il Decreto 30 Ottobre 2007 che detta disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino,
- considerato che all'art. 4 del citato decreto si dice che l'autorità sanitaria competente, al fine di prevenire possibili rischi sanitari per persone ed animali, possa disporre eventuali interventi di profilassi, si ritiene necessario provvedere alla esecuzione di interventi mirati di seguito riportati:
  - 1. monitorare la situazione sul territorio comunale e segnalare all'Ufficio Ambiente del Comune la presenza di nidi spesso ubicati sulla chioma degli alberi; la presenza dei nidi è già rilevabile a partire dal mese di novembre;
  - 2. prestare la massima attenzione ad evitare qualsiasi contatto con le larve nel periodo marzo aprile; in questo periodo è maggiore la pericolosità delle larve che hanno una forte azione urticante;
  - 3. informare il proprietario delle piante infestate dell'obbligo della distruzione dei nidi secondo modalità che verranno descritte dal personale incaricato dell'Ufficio Ambiente Comunale; in merito si precisa che ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007 interventi di lotta alla processionaria risultano obbligatori solo se vengono emanate specifiche disposizioni di lotta fitosanitaria qualora l'insetto rappresenti un rischio per la sopravvivenza delle piante o per la salute delle persone

Ritenuto pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007; Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e.s.m.i.; Visto 1'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 Per le motivazioni sopra esposte,

### **ORDINA**

a tutti i proprietari o conduttori di aree Verdi e boschive del territorio comunale di effettuare opportune ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

Dette ispezioni andranno effettuate in particolare su tutte le specie di pino, ma anche su querce, olmi, castagni e robinie.

Al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio di porre in essere analoghe attività sugli alberi pubblici.

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi di Processionaria si dovrà intervenire, con il taglio dei rami infestati e la loro distruzione anche mediante il fuoco.

Qualora, terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la presenza di colonie di larva o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, si dovranno effettuare delle adeguate disinfestazioni eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate.

Le operazioni sopra indicate andranno effettuate adottando idonee misure di sicurezza evitando il contatto con i peli urticanti (che sono anche volatili).

## **AVVISA INOLTRE**

Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

Che è fatto assoluto divieto di abbandonare rami con nidi di Processionaria nel territorio o il loro conferimento presso centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, o anche nei cestini dislocati nel territorio comunale;

Che per ogni informazione è possibile contattare: II Servizio Fitosanitario Regionale - Tel. 0532-902516-902336; Fax. 0532-902948; Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica dell' AUSL di Carpi - 059-659945

### **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Comuni del Sorbara il rispetto della presente Ordinanza e di procedere, in caso di inosservanza, con iniziale diffida ad adempiere entro il congruo termine, valutata l'urgenza, ed eventuale successiva applicazione di una sanziona amministrativa con pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/81 da euro 50,00 a euro 500,00.

# **AVVERTE**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5 comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale per competenza al TAR entro il termine di 60 giorni dalla Notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

## **DISPONE**

l'invio della presente Ordinanza, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze a:

Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Modena;

Servizio Fitosanitario Regionale: (omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it);

Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Informatico, sul sito web dell'Amministrazione Comunale, sulla pagina Facebook istituzionale.

Distinti saluti.

Il Sindaco Dott.ssa Maurizia Rebecchi Illourizia Rebece La